



Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione

EMENDAMENTI all'Art. 14 del DECRETO LEGGE n. 5/2012 PER SALVAGUARDARE:

- LA PREVENZIONE DI TUTTI I RISCHI
- LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA
- LA DIFESA DELL'AMBIENTE E DEL SUOLO
- L'IGIENE AMBIENTALE E DEGLI ALIMENTI
- TUTTI I DIRITTI DI RILIEVO COSTITUZIONALE



FIRMA L'APPELLO ALL'INDIRIZZO:
→ <http://www.amblav.it/CIIP-Appello.asp>

Testo del decreto legge 5/2012	EMENDAMENTI CIIP e Ambiente e Lavoro
Comma 1 1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende agricole, e' ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa comunitaria, ai principi della semplicita', della proporzionalita' dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonche' del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.	
Comma 2 2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attivita', indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalita' di svolgimento delle relative attivita'.	
Comma 3 3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitivita' delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo e' autorizzato ad adottare, anche sulla base delle attivita' di misurazione degli oneri di cui all'articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese.	3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitivita' delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo e' autorizzato ad adottare, <i>nel rispetto del principio costituzionale di libert� dell'iniziativa economica privata in condizioni di piena concorrenza e pari opportunit� tra tutti i soggetti, presenti e futuri, che ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libert�, alla dignit� umana e possibili contrasti con l'utilit� sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica</i> anche sulla base delle attivita' di misurazione degli oneri di cui all'articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese.
MOTIVAZIONI La formula proposta � la stessa presente nell'articolo 12, comma 2 del provvedimento e ha gli stessi fini chiarificatori rispetto ai diritti di rilievo costituzionale o derivanti dall'Italia dall'appartenenza all'Unione europea.	

Testo del decreto legge 5/2012	EMENDAMENTI CIIP e Ambiente e Lavoro
Comma 4 4. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:	4. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:
MOTIVAZIONI Nell'emanazione dei decreti volti a "razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese" non sembrerebbe improprio prevedere che vengano coinvolti anche i rappresentanti di coloro che nelle imprese vivono e lavorano. La dizione "le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale" è la stessa presente nella definizione di "Organismo paritetico", di cui all'art. 2, comma 1, lettera ee) del D..Lgs. n. 81/2008, il cosiddetto "Testo Unico" sulla salute e sicurezza sul lavoro.	

Testo del decreto legge 5/2012	EMENDAMENTI CIIP e Ambiente e Lavoro
Comma 4 lettera a) a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;	

Testo del decreto legge 5/2012	EMENDAMENTI CIIP e Ambiente e Lavoro
Comma 4 lettera b) b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;	b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici e degli interessi individuali di diritto costituzionale o la cui violazione comporta sanzioni penali;
MOTIVAZIONI La proposta tende a specificare e chiarire meglio quali controlli non è comunque possibile eliminare. Come si può ipotizzare che esistano controlli "inutili" in presenza di obblighi la cui violazione comporta sanzioni penali ?	

Testo del decreto legge 5/2012	EMENDAMENTI CIIP e Ambiente e Lavoro
Comma 4 lettera c) c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;	

Testo del decreto legge 5/2012	EMENDAMENTI CIIP e Ambiente e Lavoro
Comma 4 lettera d) d) collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;	d) collaborazione amichevole leale collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;

MOTIVAZIONI

Le parole **“collaborazione amichevole”** – se non diversamente definite - **riferite a soggetti controllati** al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità **cui corrispondono sanzioni penali, anche rilevanti, potrebbero essere malevolmente interpretate** in forma distorta, al fine di trovare **“soluzioni amichevoli”**, che **“aggirino”** i controlli.

Risulta più etico e conforme utilizzare l'espressione **“leale collaborazione”**, di notorio **utilizzo nei rapporti tra i poteri dello Stato**, anche laddove “concorrenti”.

Testo del decreto legge 5/2012	EMENDAMENTI CIIP e Ambiente e Lavoro
Comma 4 lettera e) e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;	

FIRMA L'APPELLO ALL'INDIRIZZO:

→ <http://www.amblav.it/CIIP-Appello.asp>

Testo del decreto legge 5/2012	EMENDAMENTI CIIP e Ambiente e Lavoro
Comma 4 lettera f) f) soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità (UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).	IPOTESI A: → sopprimere la lettera f). IPOTESI B: → sostituire la lettera f) con: f) programmazione e modulazione dei controlli sulle imprese tenendo conto, per i reati previsti, della effettiva adozione e efficace attuazione del modello di organizzazione e di gestione di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni, sulla disciplina della responsabilità giuridica delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica; a questo scopo il legale rappresentante dell'azienda trasmette agli organi di vigilanza e controllo una dichiarazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attesta l'effettiva adozione e efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione".
MOTIVAZIONI IPOTESI A, comma 4, lettera f): La soppressione è indispensabile poiché la norma UNI EN ISO 9001:2008 indica solo principi relativi alla qualità di processo utilizzati dalle organizzazioni, sia pubbliche che private, per produrre beni o erogare servizi mirando prioritariamente alla soddisfazione del cliente. Pertanto le UNI EN ISO 9001:2008 nulla c'entrano con i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. Per cui una azienda che adotta il sistema di gestione per la qualità (SGSQ), UNI EN ISO 9001:2008, si assume obblighi relativi solo al proprio rapporto di qualità con i clienti, che non hanno alcun riferimento ai controlli sopra ricordati, tra l'altro afferiscono anche a diritti individuali e/o di diritto costituzionale, il cui controllo non può che essere di competenza pubblica. Inoltre, se approvato, quanto contenuto in questo comma costituirebbe una evidente violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, con sicuro deferimento alla Corte di giustizia comunitaria. Infine, l'attuazione della norma UNI EN ISO 9001:2008 – comunque riferita solo alla qualità – è applicata e attuata in molte aziende in forme e modi e spesso riduttivo rispetto ai principi e ai contenuti nella stessa 9001:2008. segue	

Segue ipotesi A, comma 4, lettera f)

Ne fa fede la stessa quanto **indicato da ACCREDIA** (l'Organismo italiano di accreditamento) che nella prefazione al documento ufficiale "Criteri per un approccio efficace ed omogeneo alle valutazioni di conformità alla norma ISO 9001:2008 - Sistemi di gestione per la qualità", pubblicato in data 10 ottobre 2011, pubblicata **all'indirizzo:**

→ http://www.accredia.it/news_detail.jsp?ID_NEWS=593&areaNews=24>emplate=newsletter_mailing.jsp

recita: **“La norma UNI EN ISO 9001:2008 dovrebbe rappresentare l'occasione per riesaminare l'approccio delle organizzazioni al modello ISO 9001, spesso attuato in modo riduttivo rispetto ai principi e ai contenuti della gestione per la qualità, e per fare tesoro dell'esperienza acquisita negli anni precedenti, attraverso un'analisi critica dei risultati ottenuti, e un riesame dei limiti e delle potenzialità attuali dei sistemi di gestione per la qualità "ISO 9000" di fronte alla necessità, sempre più urgente, di raggiungere concreti obiettivi aziendali, per mezzo della soddisfazione del cliente.”**

L'attuale formulazione, inoltre, **eliminerebbe una serie di controlli relativi**, a titolo meramente indicativo:

- **aziende “Seveso” a rischio industriale rilevante** (D.Lgs. 334/99)
- **tutela della maternità e paternità** (D.Lgs. 151/2000),
- **tutela della salute e sicurezza sul lavoro** (D.Lgs. 81/2008)
- **tutela dell'ambiente** (D.Lgs. 152/2006)
- **tutela dell'igiene degli alimenti** (HACCP)
- **ecc.**

MOTIVAZIONI IPOTESI B, comma 4, lettera f):

Il riferimento al **decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231** costituisce un più corretto riferimento, **referito alle parti corrispondenti e previste dalla responsabilità giuridica** delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica.

Si tenga conto peraltro che il riferimento al D.Lgs. 231/01 salvaguarderebbe anche la volontà del legislatore di valorizzare l'implementazione dei sistemi di gestione in quanto l'art. 30 del D.Lgs. 81/08 equipara - per le parti corrispondenti - il modello organizzativo di cui al D.Lgs. 81/08 al SGSL adottato ed attuato secondo il British Standard OHSAS:18001:2007 e le linee guida INAIL-UNI, approvate anche dalle parti sociali.

Infine la **dizione “programmazione e modulazione dei controlli sulle imprese tenendo conto ...”** lascia immutate le responsabilità e le competenze assegnate dalla Costituzione allo **Stato e alle Regioni, Province e Comuni.**

FIRMA L'APPELLO ALL'INDIRIZZO:

→ <http://www.amblav.it/CIIP-Appello.asp>

Testo del decreto legge 5/2012	EMENDAMENTI CIIP e Ambiente e Lavoro
Comma 5 5. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma 4. A tale fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata.	

Testo del decreto legge 5/2012	EMENDAMENTI CIIP e Ambiente e Lavoro
Comma 6 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai controlli in materia fiscale e finanziaria per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.	6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai controlli in materia fiscale e finanziaria e ai controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale e ai controlli in materia di regolarità della prestazione lavorativa per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

MOTIVAZIONI

Prevedere che la non applicabilità delle disposizioni previste dall'articolo in questione **riguardi** non solo le materie finanziarie e fiscali, ma **anche i controlli necessari ad evitare possibili danni** alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale (in quanto **diritti di rilievo costituzionale**) **e ai controlli in materia di regolarità della prestazione lavorativa.**

Si evidenzia che i **costi per la sola mancata prevenzione** della salute e della sicurezza sul lavoro comporta un costo per il sistema **Italia di oltre 45 miliardi di Euro/anno**, pari a oltre il **3,2% de PIL** (dati INAIL e Ministero del lavoro).

FIRMA L'APPELLO ALL'INDIRIZZO:

→ <http://www.amblav.it/CIIP-Appello.asp>